

Codice DB1409

D.D. 3 giugno 2014, n. 1569

CONCBBR n. 09/14- Demanio idrico fluviale - Concessione breve alla ditta OMM di Melis Paolo & C. S.n.c. per l'esecuzione di lavori di movimentazione materiale lapideo in un tratto del rio Chiebbia nel Comune di Biella-

Vista l'istanza presentata in data 14/04/2014 prot. n. 20568 dal Sig. Melis Paolo rappresentante legale della ditta OMM intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di movimentazione materiale lapideo in un tratto del rio Chiebbia nel Comune di Biella località Chiavazza;

Visto il parere di compatibilità degli interventi con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia di Biella con nota prot. N. 15053 del 20/05/2014 ns/prot. N. 27033DB1409 del 20/05/2014;

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino € 50,00 per spese di istruttoria versate in data 17/04/2014;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. n. 523/1904;

Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004;

Vista la D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;

Visto l'allegato A della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche";

Vista la D.G.R. 08/01/2007, n. 5-5072;

Vista la L.R. n. 37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

1- Di autorizzare la ditta OMM di Melis Paolo & C. S.n.c., P.I. 01739210027, all'esecuzione di movimentazione di materiale lapideo in un tratto del rio Chiebbia nel Comune di Biella località Chiavazza;

2- l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3- è vietata l'asportazione di materiale lapideo al di fuori dell'alveo; la movimentazione prevista in progetto dovrà avvenire esclusivamente senza il trasporto di materiale lapideo al di fuori dell'alveo; eventualmente il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

4- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni incluse nell'All. A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi su ambienti acquatici" approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.;

5- il presente provvedimento avrà validità di un anno a decorrere dalla data della presente determinazione;

6- il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuto ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; inoltre a fine lavori occorrerà fornire documentazione fotografica attestante le fasi lavorative in itinere e lo stato dei luoghi post lavori; il settore a sua discrezione potrà richiedere, sempre a spese del committente, il rilievo planoaltimetrico del tratto di torrente oggetto dei lavori di movimentazione;

7- per quanto riguarda le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si specifica che il soggetto autorizzato dovrà intervenire nel pieno rispetto della normativa e che l'Amministrazione regionale concedente non ha alcun responsabilità;

8- si dovrà provvedere al taglio della vegetazione infestante presente nell'alveo; il materiale legnoso compreso le ramaglie dovrà essere allontanato dall'alveo e stoccato in luogo sicuro non soggetto ad eventi di piena;

9- il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza di altri Organi, Amministrazioni od Enti (D.Lgs. n. 42/2004, L.R. n. 45/89) da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato;

10- le sponde e le opere di difesa interessate all'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11- durante i lavori di movimentazione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua: sono vietati in modo assoluto, depositi permanenti in alveo del materiale lapideo movimentato;

12- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. n. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dallo scrivente Settore;

13- i lavori dovranno essere eseguiti inoltre nel rispetto di quanto indicato nel parere rilasciato dalla provincia di Biella con nota prot. N. 15053 del 20/05/2014 in merito alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica ;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo